



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.14

Adunanza del 12/05/2017

Oggetto: SOCIETÀ EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEMOLISE 2") - PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTT. 2, LETT.GG) E 36 BIS, COMMA 1, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177. CONT. N. 01 ANNO 2017 . DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno DODICI (12) del mese di Maggio (05) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°29/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise contenente la delega al Co.re.com. Molise all’esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 30 gennaio 2017, dall’esame

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 30 gennaio 2017, dall’esame della relazione dell’Università degli Studi del Molise prot. n. 959 del 27 gennaio 2017 e del contenuto delle registrazioni dei programmi segnalati con la predetta nota, ha ritenuto sussistente a carico della emittente televisiva in oggetto emarginata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per quanto di seguito specificato:

Segnalazione 1. Pubblicità occulta nel notiziario Tg2 Molise

Programma: Tg2 Molise

Inizio Tg: 14:41:08 – Fine Tg: 15:01:05

Tipologia di programma: Telegiornale

Presunta violazione: Servizio dedicato all’attività commerciale *“Beauty Charm – Lady Nail”*.

Il Comitato ritiene che il servizio citato non abbia un *“valore informativo”* tale da giustificare la sua messa in onda in un notiziario, ma piuttosto un carattere puramente promozionale.

Inizio servizio oggetto di contestazione: 14:58:41 – Fine servizio: 15:00:50

Il servizio va in onda nei seguenti giorni e orari (comprese le repliche):

07/11/2016 alle ore 14:58:41 – 19:13:24 – 20:28:07 – 22:33:39.

08/11/2016 alle ore 01:05:03 – 02:09:46 – 03:14:24 – 04:19:02 – 05:26:20 – 06:33:39 – 07:41:54.

DATO ATTO che il Comitato – Co.re.Com. nella seduta del 30 gennaio 2017 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il procedimento di contestazione alla società EuropeanBroadcasting Company s.r.l., fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo “Telemolise2”, la presunta violazione nell’articolo 36 bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 per la trasmissione del programma “TG2MOLISE” mandato in onda in data 7 novembre 2016 dalle ore 14:41:08 alle ore 15:01:05 e successive repliche;

CHE in data 30/01/2017, con nota PEC prot. n. 1051, il Servizio ha notificato la contestazione dell’infrazione;

LETTA la memoria difensiva, presentata in data 15 febbraio 2017 prot. n.1828 dalla Società in oggetto a seguito della suddetta contestazione, nella quale la stessa Società ritiene che i rilievi e le relative contestazioni del Co.Re.Com Molise siano infondati; in particolare detta Società afferma che la trasmissione indicata nella contestazione del Co.Re.Com. della durata di circa due minuti, ha una prevalente natura informativa e di intrattenimento sulle abitudini dei molisani in tema di bellezza e di cura dell’aspetto. La Società, inoltre, evidenzia, che l’utente non è mai invitato all’acquisto dei servizi di Beauty Charm, ma viene esclusivamente “informato”. Dunque, a parere della stessa, il carattere informativo e di intrattenimento è preminente;

RICHIAMATO l’allegato A) al verbale n. 07 del 27 febbraio 2017 relativo all’audizione, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, All.A) della delibera 136/06/CONS – “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, della società EuropeanBroadcasting Company s.r.l. in merito ai fatti contestati con la citata nota prot. n. 1051/17, nel quale la Società si riporta integralmente agli scritti difensivi prot. n. 1828/17 ed in particolare ribadisce che la trasmissione indicata nella contestazione (Beauty Charm” - “Lady Nail) ha una prevalente natura informativa soprattutto in relazione ai futuri corsi di formazione programmati dalla ditta che espone i suoi prodotti e servizi, inoltre, evidenzia che l’utente non viene mai invitato all’acquisto dei servizi di “Beauty Charm”, ma viene esclusivamente informato;

RITENUTO di poter accogliere le eccezioni della Società;


CONSIDERATO, in particolare, che la trasmissione oggetto di contestazione ha una prevalente natura informativa e di intrattenimento sulle abitudini dei molisani in tema di bellezza e di cura dell'aspetto, anche perché l'utente non è mai invitato all'acquisto dei servizi di Beauty Charm, ma viene esclusivamente "informato". Dunque, il carattere informativo e di intrattenimento è preminente soprattutto in relazione ai futuri corsi di formazione programmati dalla ditta che espone i suoi prodotti e servizi.

Tanto premesso, per le motivazioni sopra riportate

UNANIME DELIBERA

1. Di proporre all'Agcom l'archiviazione del procedimento in oggetto;
2. Di notificare il presente atto all'Agcom;
3. Di trasmettere all'Agcom, altresì, copia del fascicolo amministrativo e del materiale oggetto di contestazione;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Corecom Molise;

Il verbalizzante
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Andrea Matessa

